

REGOLAMENTO (CEE) N. 1657/80 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 1980****che modifica il regolamento (CEE) n. 1203/73 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1367/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1203/73 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2172/79⁽⁴⁾, ha fissato i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che l'andamento dei corsi delle mele delle varietà « Mantet e Karmyn de Sonnaville » rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità nelle ultime campagne rende necessaria una revisione del coefficiente di adattamento relativo a tali varietà;

considerando, d'altra parte, che le varietà ottenute per mutazione della varietà « Jonathan » sono comparabili a quest'ultima per quanto concerne le loro caratteristiche commerciali; che, di conseguenza, occorre appli-

care a queste varietà il coefficiente di adattamento fissato per la varietà « Jonathan »;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato VII « Mele — Coefficiente di adattamento varietà » del regolamento (CEE) n. 1203/73:

- la varietà « Mantet » è aggiunta nella terza casella dopo la varietà « Grenadier »,
- la varietà « Karmyn de Sonnaville » è aggiunta nella settima casella dopo la varietà « Jonagold »,
- la varietà indicata nella seconda e nella decima casella con il nome « Jonathan » deve leggersi « Jonathan e mutazioni ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 24.

(3) GU n. L 123 del 10. 5. 1973, pag. 1.

(4) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 11.